

**DELIBERAZIONE 12 GIUGNO 2014**  
**274/2014/E/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VALNERINA SERVIZI S.C.P.A. IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 giugno 2014

**VISTI:**

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 come successivamente integrata e modificata ed, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (RQDG 2009-2012);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2012, 291/2012/E/gas (di seguito: deliberazione 291/2012/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/GAS con cui l'Autorità ha prorogato, al 31 dicembre 2013, il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nella RQDG 2009-2012;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/E/gas e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (RQDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità del 25 luglio 2013, 324/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 324/2013/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 592/2013/A con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2 della legge 1083/71 prevede che “l'impresa di distribuzione del gas è tenuta, tra l'altro, ad odorizzare il gas distribuito per uso domestico e similare con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza del gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità”;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- le deliberazioni 291/2012/E/gas e 324/2013/E/gas hanno disposto di svolgere, rispettivamente nei periodi 1 ottobre 2012 - 30 settembre 2013 e 1 ottobre 2013 - 30 settembre 2014, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti di imprese distributrici gas, tra cui VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.;
- i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas sono stati effettuati in collaborazione con l'Azienda Speciale Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria – Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili di San Donato Milanese e con militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;
- nel corso delle campagne di cui alle deliberazioni 291/2012/E/gas e 324/2013/E/gas, è stata riscontrato, presso l'impianto di distribuzione del gas denominato “VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.”, utilizzato e gestito da VALNERINA SERVIZI S.C.P.A., un grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;
- l'articolo 5 della legge n. 1083/71 prevede che “i trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 o con l'arresto fino a due anni”;
- con lettere in data 26 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 7789) e 19 marzo 2014 (prot. Autorità n. 8108), il Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità ha inviato, alla Procura della Repubblica competente presso il Tribunale di Spoleto, le denunce ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1083/71 nei confronti del legale rappresentante p.t. di VALNERINA SERVIZI S.C.P.A. per i predetti casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia di odorizzazione del gas;
- la verifica ispettiva ha lo scopo di accertare la corretta applicazione da parte di VALNERINA SERVIZI S.C.P.A. della normativa in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario effettuare una verifica ispettiva nei confronti di VALNERINA SERVIZI S.C.P.A. in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale

## DELIBERA

1. di disporre una verifica ispettiva nei confronti della società VALNERINA SERVIZI S.C.P.A. in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale, da attuare entro il 31 dicembre 2014, secondo le modalità definite nel documento "Verifica ispettiva nei confronti della società VALNERINA SERVIZI S.C.P.A. in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al punto 1 siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, alla società VALNERINA SERVIZI S.C.P.A., di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società VALNERINA SERVIZI S.C.P.A., con sede legale in via Vespasia Polla n. 1, 06046 Norcia (PG);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di inviare le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;
5. di notificare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Scheggino (PG) e di trasmetterlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2014;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

12 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*